



Regolamento interno del corso di dottorato in Matematica

[D.R. n. 1067/2019 del 1° luglio 20019 - Emanazione](#)

Parte I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il corso di dottorato

1. Il presente Regolamento disciplina alcuni aspetti del funzionamento del corso di dottorato di ricerca in Matematica compatibilmente con il Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa di Ateneo e alla normativa statale in quanto applicabile.
2. Le lingue ufficiali del corso di dottorato sono l'italiano e l'inglese. I seminari, i corsi, le verifiche e la discussione della tesi di dottorato sono tenuti in italiano o in inglese. Alcuni eventi potranno avere luogo anche in altre lingue; così come la tesi di dottorato potrà essere redatta anche in una lingua diversa da quelle ufficiali del corso, previa autorizzazione del Collegio dei docenti.
3. Il dipartimento sede amministrativa del corso è il Dipartimento di Matematica.
4. L'Università di Pisa promuove la parità e le pari opportunità tra uomini e donne e, pertanto nel presente Regolamento farà uso del genere maschile, da intendersi sempre riferito ad entrambi i sessi, solo per esigenze di semplicità e sinteticità.

Articolo 2

Organi del corso del dottorato

1. Sono organi del corso il Coordinatore e il Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente.
2. Conformemente all'art. 4 del Regolamento di Ateneo, la composizione del Collegio per ogni ciclo di dottorato è deliberata dal Collegio dei docenti.
3. Le domande di partecipazione al Collegio dei docenti vanno indirizzate ogni anno al Coordinatore del dottorato entro una data che verrà resa nota sulla pagina web del corso di dottorato. La nuova composizione del Collegio verrà deliberata dal Collegio dei docenti in una riunione convocata in tempo utile per l'espletamento delle procedure annuali di accreditamento, sulla base di una valutazione dell'attività scientifica dei richiedenti, in relazione alle prospettive di sviluppo del corso di dottorato.
4. Le riunioni del Collegio dei docenti, in numero di almeno due all'anno, di cui una nel mese di novembre, si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Le stesse possono svolgersi anche per via telematica, con identificazione diretta per conoscenza degli

eventuali membri del Collegio e/o partecipanti esterni all'Università di Pisa, mediante conferenza telefonica simultanea o con l'ausilio di altri supporti informatici, che consentano comunque il collegamento simultaneo dei partecipanti.

Parte II Ammissione

Articolo 3 Ammissione

1. Ai sensi della normativa vigente, l'ammissione al corso di Dottorato in Matematica avviene sulla base di una selezione pubblica oppure secondo la procedura di ammissione in sovrannumero.

Articolo 4 Prove di ammissione

1. L'ammissione al corso di Dottorato in Matematica viene decisa da una apposita Commissione esaminatrice tramite la valutazione del curriculum ed un colloquio, da tenersi anche in videoconferenza.

2. Con la selezione, per curriculum e colloquio, il candidato potrà ottenere il punteggio massimo complessivo di cento punti, quaranta per il curriculum e sessanta per il colloquio.

3. Il colloquio ha lo scopo di accertare la preparazione di base del candidato, la sua attitudine alla ricerca in campo matematico, l'apertura a svolgere esperienze all'estero e l'interesse all'approfondimento scientifico.

4. In particolare è stabilita la soglia minima della valutazione dei curricula per l'ammissione al colloquio in venti punti (su quaranta). Inoltre, è stabilita la soglia minima per il superamento del colloquio in quaranta punti (su sessanta).

5. Il bando per l'ammissione al corso deve prevedere a corredo della domanda:

- a) il curriculum vitae;
- b) la tesi di laurea magistrale o, per i candidati che non abbiano ancora conseguito il titolo, un sunto della stessa;
- c) il *diploma supplement* o analogo documentazione relativa agli esami di profitto sostenuti durante tutta la carriera universitaria, inclusi i voti degli esami e il voto finale sia della laurea triennale che della magistrale (o equivalenti);
- d) la copia di eventuali pubblicazioni;
- e) i nominativi e i contatti (fra cui l'indirizzo di posta elettronica) di almeno due docenti o studiosi di Matematica disponibili a fornire referenze tramite la procedura appositamente predisposta.

Articolo 5 Commissione esaminatrice

1. Le Commissioni esaminatrici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca sono nominate ai sensi della normativa vigente.

Parte III
Frequenza corsi di dottorato

Articolo 6
Supervisore

1. Il Coordinatore assegna, sentito il Collegio dei docenti, un supervisore per ciascun dottorando entro la fine del suo primo anno di corso. Il supervisore ha i compiti previsti dal Regolamento di Ateneo.

Articolo 7
Attività formative e loro verifica

1. Nei tre anni di corso il dottorando deve seguire almeno sei corsi (o attività riconosciute come equivalenti) su temi attinenti alla ricerca. Per almeno due di questi deve sostenere la verifica finale.

Il piano delle attività formative previste per ogni anno viene stabilito dal Coordinatore, sentito il dottorando, entro il mese di dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni anno il dottorando presenta al Collegio dei docenti una relazione sulle attività svolte.

Durante il secondo anno di corso, in una data che verrà stabilita annualmente dal Coordinatore, i dottorandi presenteranno al Coordinatore un elaborato scritto che illustri lo stato di avanzamento della tesi. L'elaborato sarà discusso di fronte a una commissione nominata dal Collegio dei docenti (*Colloquio di metà corso*).

2. Il Collegio dei docenti, a conclusione di ogni anno accademico, verifica il completamento delle attività formative e di ricerca previste per ciascun dottorando. In particolare:

- l'ammissione al secondo anno sarà deliberata dal Collegio dei docenti sulla base della relazione consuntiva presentata dal dottorando;
- l'ammissione al terzo anno sarà deliberata dal Collegio dei docenti, sentito il supervisore, sulla base dell'esito del *colloquio di metà corso* e della relazione consuntiva presentata dal dottorando, integrati da un secondo colloquio nel caso in cui il *colloquio di metà corso* non abbia avuto esito positivo.
- il superamento del III anno sarà deliberato dal Collegio dei docenti, sulla base della valutazione della relazione sulle attività svolte. Per le modalità di ammissione all'esame finale si rimanda a quanto previsto all'art. 9 c. 1 del presente Regolamento.

Articolo 8
Attività compatibili e incompatibili

1. Per la disciplina in materia di diritti e doveri degli iscritti ai corsi di dottorato si rinvia a quanto stabilito all'art. 14 del Regolamento di Ateneo.

Parte IV
Conseguimento titolo

Articolo 9 Esame finale

1. Le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca sono previste dalla normativa vigente. Per la disciplina delle modalità di ammissione all'esame finale e il suo svolgimento si rinvia a quanto dettagliatamente stabilito all'art. 19 del Regolamento d'Ateneo.
2. Come previsto dalla normativa vigente, fino alla discussione della tesi il dottorando è autorizzato a frequentare le strutture dell'Ateneo per l'espletamento di tutte le attività finalizzate al completamento della tesi.
3. Successivamente al conseguimento del titolo, al dottore di ricerca viene rilasciato, oltre al diploma, un documento, a firma del Coordinatore del corso, attestante le attività svolte durante il dottorato.

Articolo 10 Commissione esaminatrice

1. La Commissione è composta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Parte V Accordi e internazionalizzazione

Articolo 11 Convenzioni e consorzi

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello nazionale e internazionale, l'Università di Pisa può stipulare convenzioni e istituire consorzi, finalizzati anche a rilasciare un titolo multiplo o congiunto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 Dottorato in co-tutela

1. I dottorandi dell'Università di Pisa e di Atenei esteri possono frequentare il Dottorato in co-tutela per la realizzazione della tesi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dalle condizioni concordate nella convenzione.

Articolo 13 Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando, l'Ateneo può rilasciare la certificazione di *Doctor Europaeus/International Doctorate* qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Parte VI Applicazione

Articolo 14
Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento di Ateneo sul dottorato di ricerca, il presente Regolamento ed eventuali successive modifiche, sono proposte dal Collegio dei docenti, approvate dai Consigli di dipartimento che concorrono alla istituzione del corso, e trasmesse all'Amministrazione centrale per la successiva approvazione da parte del Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo ufficiale informatico.